

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2017**

**SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PREPARATORI EIOPA SUI PRESÌDI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO (POG) DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI.**

Il presente documento reca lo schema di lettera al mercato concernente l'applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il **15 febbraio 2017** al seguente indirizzo di posta elettronica: [GLPOG@ivass.it](mailto:GLPOG@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato word.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

**Roma, 10 gennaio 2017**

**SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PREPARATORI EIOPA SUI PRESIDI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO (POG) DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI.**

**Relazione di presentazione**

Il 13 aprile 2016 EIOPA ha pubblicato le “*Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors*” (POG) aventi lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. Direttiva IDD) - fissato per il 23 febbraio 2018 - e dei relativi Atti Delegati, quando gli operatori stessi dovranno necessariamente attuare e rendere nel concreto operativi i presidi organizzativi e gli adempimenti richiesti dalle nuove disposizioni.

La finalità perseguita dall'emananda disciplina è quella di rafforzare la tutela del consumatore, garantendo la rispondenza del prodotto assicurativo alle sue esigenze.

Le linee guida EIOPA anticipano le disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (*Product Oversight and Governance arrangements - POG*) previste dall'articolo 25 della Direttiva IDD, che introduce in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi - mutuandoli dalla Direttiva UE n. 65/2014 (c.d. Direttiva MiFID II) - obblighi di *product governance*. Tali disposizioni introducono presidi a tutela del consumatore dal momento del *design* e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. *target market*). I presidi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

In tale ottica, la disciplina in materia di POG rientra nelle più ampie disposizioni di *governance* delle imprese di assicurazione, definite nella Direttiva Solvency II, che richiedono di gestire l'attività dell'impresa di assicurazione in modo sano e prudente,

adottando un sistema adeguato di gestione del rischio. Pertanto la disciplina di *governance* delle imprese di assicurazione, integrata dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da gestire in maniera coerente in relazione a tutti i prodotti venduti dall'impresa, senza distinzione alcuna, in un'ottica più generale di tutela del consumatore. Come previsto dalla procedura *comply or explain* prevista per le linee guida, l'IVASS, in data 25 luglio 2016, ha reso nota a EIOPA la volontà di implementare le linee guida in questione.

Valutato il notevole impatto sul mercato, si è ritenuto opportuno procedere all'implementazione della linee guida in maniera progressiva, avviando un processo graduale di adeguamento alle prescrizioni in esse contenute.

In tale senso, con l'emananda lettera al mercato, si richiede agli operatori di avviare, sin da subito, attività preparatorie di studio, analisi e mappatura di prodotti e processi attualmente in essere, al fine di elaborare la necessaria ristrutturazione "operativa" idonea a realizzare gli obiettivi finali indicati negli allegati nn. 1 e 2 alla lettera, declinati in linea con i contenuti delle linee guida EIOPA.

Tanto le attività preparatorie quanto gli obiettivi finali devono essere attuati e osservati dai produttori e dai distributori sulla base del principio di proporzionalità richiamato dalla Direttiva IDD e dalle linee guida EIOPA, tenendo conto della rischiosità e complessità dei prodotti ideati e distribuiti nonché della propria struttura organizzativa e dimensione.

### **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR PRELIMINARE)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3 del 2013 e in particolare dell'articolo 6, comma 2 tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto delle novità introdotte con la lettera al mercato recante indicazioni utili a iniziare il processo di adeguamento alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto (*Product oversight and governance arrangements* – POG). Nell'ambito dell'analisi sono state esaminate diverse opzioni al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

## **1. Scenario di riferimento**

Come anticipato, le linee guida EIOPA in materia di governo e controllo del prodotto forniscono indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al recepimento della Direttiva IDD, prevista per il 23 febbraio 2018, e dei relativi Atti Delegati.

Rispetto agli obblighi già previsti dalla disciplina codicistica e regolamentare vigente, che mirano a evitare o quanto meno ridurre il rischio di pregiudizi ai diritti dei consumatori, le indicazioni nascenti dall'implementazione delle linee guida introducono nuovi adempimenti sia per i produttori che per i distributori di prodotti assicurativi.

## **2. Obiettivi**

Con l'emanazione della lettera al mercato posta in consultazione, l'IVASS si propone di:

- a) preparare e sensibilizzare produttori e distributori su una serie di nuovi adempimenti e procedure che, in un imminente futuro, a seguito del recepimento della Direttiva IDD e dell'attuazione dei relativi Atti Delegati, dovranno essere attuati e resi concretamente operativi;
- b) attenuare, diluendolo nel tempo, l'impatto che il recepimento della normativa europea avrà sul mercato e sugli operatori;
- c) calibrare gli adempimenti finali sulle caratteristiche del mercato interno (natura, struttura organizzativa e dimensione dei soggetti regolamentati, livello di complessità e rischiosità dei prodotti), in modo da adottare la soluzione normativa più efficace e meno onerosa per gli operatori coinvolti, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla Direttiva IDD e dalle linee guida EIOPA.

## **3. Processo di analisi**

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nell'implementazione delle linee guida. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere prevalentemente qualitativo, supportate da informazioni e dati ritenuti accessibili, attendibili, aggiornati e completi.

Per esaminare i possibili effetti delle opzioni adottabili nel recepimento delle linee guida, in ottemperanza alle disposizioni in materia di analisi di impatto regolamentare<sup>1</sup>, si è proceduto ad una consultazione preventiva<sup>2</sup> di alcune singole imprese e delle principali associazioni di categoria rappresentative sia di imprese che di intermediari, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell'Istituto.

In particolare, in accoglimento delle principali osservazioni formulate dal mercato in sede di consultazione preventiva e in linea con l'art. 25 della Direttiva IDD, sono stati indicati quali obiettivi finali a cui tendere adempimenti più dettagliati per i produttori, mentre per i distributori sono stati delineati presidi organizzativi coerenti con quelli previsti per i produttori, ma proporzionati, come meglio precisato in seguito, alle attività proprie della distribuzione nonché alla relativa dimensione e struttura organizzativa.

#### **4. Opzioni oggetto di valutazione**

Come già rappresentato, al fine di attenuare l'impatto che i nuovi adempimenti in materia di *governance* e controllo sui prodotti derivanti dalla nuova normativa comunitaria avranno sugli operatori del mercato, si è scelto di avviare fin da subito una fase preliminare e preparatoria che conduca i destinatari dell'emananda disciplina verso un graduale raggiungimento degli obiettivi fissati negli allegati nn. 1 e 2 alla lettera, che a loro volta contengono indicazioni modulate secondo un criterio di proporzionalità ed efficienza.

#### **5. Analisi di impatto e relative scelte opzionali**

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni in modo da motivare la proposta finale mediante un adeguato supporto argomentativo. La soluzione prescelta è stata individuata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento dei costi evitabili, delle esigenze di tutela del consumatore e di efficacia dell'azione di vigilanza.

Le principali tematiche emerse nella consultazione preventiva dei rappresentanti del mercato assicurativo hanno riguardato i seguenti aspetti.

---

<sup>1</sup> Art. 6, comma 3, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013.

<sup>2</sup> Si è tenuto un incontro presso l'Istituto in data 20 settembre 2016.

a. *Opportunità di procedere all'implementazione delle linee guida EIOPA*

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>Emanare una lettera al mercato con indicazioni di natura preparatoria per il raggiungimento degli obiettivi in materia di governo e controllo del prodotto fissati dalle linee guida EIOPA.</i>	<i>Avvio di un processo di avvicinamento alla nuova disciplina europea in vista del recepimento della Direttiva IDD previsto entro il 23 febbraio 2018 e all'attuazione dei relativi Atti Delegati.</i>	<i>Possibilità che gli adempimenti previsti e i processi predisposti in esecuzione dell'emananda lettera al mercato subiscano modifiche all'esito della definizione, ancora in corso, del quadro normativo di riferimento.</i>
<i>Non emanare alcuna lettera al mercato prima della definizione del quadro normativo di riferimento.</i>	<i>Evitare di intervenire successivamente su adempimenti e procedure non definitive perché emanate in un quadro normativo non ancora consolidato.</i>	<i>Possibilità che produttori e distributori giungano impreparati alla scadenza prefissata e non abbiano tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni.</i>

Sulla base dell'analisi effettuata si è scelto di emanare una lettera al mercato che, richiamando gli operatori sugli obiettivi finali da raggiungere, coerenti con le linee guida EIOPA in materia di governo e controllo del prodotto, rechi indicazioni utili a iniziare il processo di adeguamento. Ciò anche nel convincimento che il periodo in corso fino al recepimento della Direttiva IDD e all'attuazione dei relativi Atti Delegati potrà consentire ai produttori e ai distributori di effettuare una *gap analysis* dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase di *design* dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, per valutare la distanza rispetto a ciascuno degli obiettivi finali e pianificare le conseguenti azioni, fino al raggiungimento della totale *compliance* alle indicazioni riportate negli allegati nn. 1 e 2 della lettera al mercato, avendo ben presente l'obiettivo finale di salvaguardia degli interessi degli assicurati.

*b. Monitoraggio della rispondenza dei prodotti alle esigenze del mercato di riferimento*

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>Monitoraggio dei soli prodotti in commercio disegnati ex novo o sostanzialmente modificati a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di recepimento.</i>	<i>Limitazione degli oneri per i produttori connessi al monitoraggio dei prodotti.</i>	<i>Disparità di tutela tra i clienti di un medesimo produttore con conseguenti rischi reputazionali.</i>
<i>Monitoraggio di tutti i prodotti in commercio.</i>	<i>Inclusione nella sfera di tutela di cui alla disciplina POG di una larga fetta di clienti, con vantaggi reputazionali anche per i produttori.</i>	<i>Maggiori oneri a carico dei produttori connessi al monitoraggio di tutti i prodotti</i>

E' stata preferita l'opzione di applicare le disposizioni sul monitoraggio ai prodotti che l'impresa ancora commercializza disegnati *ex novo* o sostanzialmente modificati a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Rimangono quindi esclusi dall'obbligo di monitoraggio i prodotti non più commercializzati i cui contratti risultino ancora nel portafoglio dell'impresa.

Tuttavia, per garantire una maggiore tutela del consumatore, si è ritenuto opportuno richiedere ai produttori di effettuare anche un monitoraggio *ad hoc*, a prescindere dalla circostanza che il prodotto sia o meno in commercio, in tutti i casi in cui si verificano eventi di natura eccezionale distorsivi del mercato che dovessero rendere necessario un intervento finalizzato ad attutire o eliminare il pregiudizio per i clienti.

*c. Elaborazione, obiettivi e approvazione delle disposizioni sulla distribuzione dei prodotti*

L'art. 25 della Direttiva IDD prevede in capo ai distributori l'obbligo di elaborare ed attuare una *policy* finalizzata esclusivamente ad ottenere dai produttori le informazioni sul prodotto e sul relativo processo di approvazione (incluso il mercato di riferimento a cui gli stessi sono destinati).

Le linee guida richiedono altresì ai distributori di elaborare e attuare procedure distributive di più ampia portata rispetto alla Direttiva che siano idonee a prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti, favorire un'adeguata gestione dei conflitti di interesse e garantire che

si tenga debitamente conto degli obiettivi, degli interessi e delle caratteristiche dei clienti stessi.

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>Emanare una lettera al mercato limitando l'implementazione delle sole linee guida relative alla gestione dei flussi informativi tra produttore e distributore.</i>	<i>Alleggerimento, in questa fase, degli adempimenti in capo ai distributori.</i>	<i>Rischio che la policy distributiva dell'intermediario non sia coerente con quella elaborata dall'impresa per la propria rete di vendita.</i>  <i>Rischio di giungere impreparati al recepimento della normativa comunitaria che potrebbe rendere obbligatori gli adempimenti in materia di POG attualmente previsti dalle linee guida e dal Technical Advice EIOPA.</i>
<i>Emanare una lettera al mercato implementando tutte le linee guida riferite al distributore.</i>	<i>Coerenza tra la policy distributiva e le misure in materia di POG adottate dall'impresa.</i> <i>Preparazione del mercato ad adempimenti che potrebbero diventare obbligatori con il recepimento della normativa comunitaria.</i>	<i>Maggiori oneri per i distributori.</i>

E' stata preferita l'opzione di prevedere in capo ai distributori l'obbligo di elaborare una *policy* relativa a tutti gli aspetti considerati dalle linee guida, fatta salva l'applicazione del principio di proporzionalità come di seguito specificato.

*d. Ambito di applicazione degli obblighi di elaborare una policy distributiva*

Per quanto concerne i distributori tenuti ad elaborare una propria *policy* distributiva, si è ritenuto preliminarmente di individuare quale presupposto la concreta operatività degli stessi.

Per distributori operativi si intendono:



- Le persone fisiche e le persone giuridiche iscritte nella sezione A del RUI titolari di mandati agenziali.
- Le persone fisiche e le persone giuridiche iscritte nella sezione B del RUI che hanno stipulato una polizza r.c. professionale.
- Le persone giuridiche iscritte nella sezione D del RUI titolari di accordi distributivi.

Pertanto, sono esonerati dall'obbligo di elaborare una propria *policy* distributiva gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del RUI i quali, in ogni caso, restano obbligati ad osservare quelle adottate, rispettivamente, dall'impresa preponente e dall'intermediario di riferimento. Sempre in un ottica di proporzionalità, per gli intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI si è ritenuto di effettuare una ulteriore valutazione.

Le considerazioni effettuate sono di seguito descritte.

<b>Opzioni</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità da gestire</b>
<i>Applicare le indicazioni fornite dalle linee guida 13, 14 e 15 a tutti i distributori iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che risultino operativi.</i>	<i>Garantire una maggiore tutela del consumatore attraverso una procedimentalizzazione dell'attività distributiva del soggetto che concretamente esercita l'attività di intermediazione.</i>	<i>Eccessivo onere per gli intermediari di piccole e medie dimensioni.</i>
<i>Circoscrivere l'operatività delle indicazioni fornite dalle linee guida 13, 14 e 15 agli intermediari operativi iscritti nella sezione D del RUI e agli intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del RUI che abbiano una struttura complessa<sup>3</sup>.</i>	<i>Evitare di gravare gli intermediari di piccole e medie dimensioni di oneri organizzativi non compensati da un effettivo beneficio in termini di efficienza operativa.</i>	<i>La mobilità tipica della rete di collaboratori iscritti nella sezione E rende instabile la qualificazione dell'intermediario di riferimento come struttura "complessa".</i>

<sup>3</sup> Sono considerati a struttura complessa i distributori, costituiti in forma di persona giuridica, con un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità.

In termini numerici:

<b>Intermediari - persone fisiche e persone giuridiche - iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI<sup>4</sup>:</b>	<b>36.102</b>
Intermediari persone fisiche e persone giuridiche, iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI come operativi	17.382
Intermediari persone giuridiche iscritti nelle sezioni A e B del RUI come operativi, aventi "struttura complessa"	734

Al fine di limitare i possibili effetti onerosi della nuova disciplina e in applicazione del principio di proporzionalità, l'opzione prescelta è stata quella di circoscrivere l'obbligo di predisporre una propria *policy* distributiva agli intermediari iscritti nella sezione D nonché alle persone giuridiche operative, iscritte nelle sezioni A e B del RUI, che abbiano una struttura complessa, ovvero costituita da un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> I dati sono aggiornati al 15 dicembre 2016.

<sup>5</sup> In caso di collaboratori aventi forma societaria, si considerano ai fini del computo delle 30 unità i relativi responsabili e addetti della società stessa, con esclusione della società come autonoma unità.

**SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PREPARATORI EIOPA SUI PRESÌDI IN MATERIA DI GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO (POG) DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI.**

Alle Imprese di assicurazione  
con sede legale in Italia  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia  
di imprese di assicurazione con  
sede legale in uno Stato terzo rispetto  
allo Spazio Economico Europeo  
LORO SEDI

Agli intermediari assicurativi iscritti nel  
Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS  
LORO SEDI

**Oggetto: applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.**

## **1. Premessa**

1. Il 13 aprile 2016 EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet le "*Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors*". Tali *Preparatory Guidelines* (nel prosieguo "linee guida") - emanate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 16 del

Regolamento istitutivo di EIOPA<sup>1</sup> - hanno lo scopo di fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo all'entrata in vigore della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. Direttiva IDD) - prevista per il 23 febbraio 2018 - e dei relativi Atti Delegati in corso di emanazione, consentendo un'armonizzazione dei mercati finanziari e assicurativi che garantisca un *level playing field* nel rispetto delle specificità dei singoli settori.

2. In particolare, le linee guida anticipano le disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (*Product Oversight and Governance arrangements - POG*) previste dall'articolo 25 della Direttiva IDD, che introduce in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi - mutuandoli dalla Direttiva UE n. 65/2014 (c.d. Direttiva MiFID II) - obblighi di *product governance*. Tali disposizioni introducono presidi a tutela del consumatore dal momento del *design* e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato di riferimento, ossia il mercato *target* dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. *target market*). I presidi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.
3. La disciplina in materia di *product governance* recata dalle linee guida rientra nelle più ampie disposizioni di *governance* delle imprese di assicurazione definite nella Direttiva *Solvency II*, che richiedono di gestire l'attività dell'impresa di assicurazione in modo sano e prudente adottando un sistema adeguato di gestione del rischio. Pertanto la disciplina sulla *governance* delle imprese di assicurazione, integrata dalla disciplina POG, va intesa come processo unitario, da gestire in maniera coerente in relazione a tutti i prodotti dell'impresa in un'ottica più generale di tutela del consumatore.
4. Il *Consultation Paper on Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive* (di seguito "*Technical Advice*") richiesto ad EIOPA<sup>2</sup> dalla Commissione Europea, riprende il contenuto delle linee guida, prevedendo che anche i distributori che si limitino a distribuire i prodotti progettati dalle imprese elaborino e attuino una *policy* sulla distribuzione dei prodotti, soggette a periodica revisione.
5. Le linee guida sono distinte in due set separati e collegati tra loro diretti, rispettivamente, ai produttori e ai distributori di prodotti assicurativi vita e danni

---

<sup>1</sup> Regolamento n. 1094/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

<sup>2</sup> La pubblica consultazione del *Technical Advice* si è chiusa il 3 ottobre u.s. e il testo definitivo dovrebbe essere inviato da EIOPA alla Commissione europea entro febbraio 2017.

rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva IDD<sup>3</sup>. Esse stabiliscono una serie distinta e integrata di indicazioni volte a responsabilizzare ciascun operatore per la propria area di competenza e in base al ruolo svolto nell'ideazione e distribuzione dei prodotti e vanno applicate in modo proporzionale alla complessità e alla rischiosità di questi ultimi, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal soggetto regolamentato.

6. Nel contesto generale della normativa in materia di POG, per "produttore" si intende sia l'impresa di assicurazione sia l'intermediario assicurativo (c.d. "*manufacturer de facto*") che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti; per "distributore" si intende sia l'impresa che vende direttamente sia l'intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi realizzati da altri.
7. Secondo il *Technical Advice* un intermediario assicurativo è considerato "produttore" ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come *manufacturer de facto* quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l'impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.
8. Il *Technical Advice* non considera invece attività idonee a qualificare l'intermediario come *manufacturer de facto* la personalizzazione e l'adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l'attività di *design* di contratti cd. "*tailor-made*" su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o attivi sottostanti, ovvero sconti di premio.

## **2. Adempimenti preliminari e obiettivi**

9. E' importante che, sin da ora, in attesa del recepimento della Direttiva IDD e dell'attuazione dei relativi Atti Delegati, imprese e intermediari avviino un percorso di avvicinamento alla nuova disciplina, in modo da giungere preparati alla sua entrata in vigore.

---

<sup>3</sup> Le disposizioni in materia di POG non si applicano né ai prodotti e servizi esclusi dall'ambito di applicazione della IDD (ad es. alcune attività accessorie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva IDD) né ai prodotti assicurativi relativi ai grandi rischi.

10. Il periodo in corso fino al recepimento della normativa comunitaria va utilizzato dai produttori e dai distributori per porre in essere una serie di attività preliminari necessarie per raggiungere progressivamente la *compliance* con gli obiettivi finali in materia di POG che dovranno essere compiutamente realizzati con il recepimento della normativa comunitaria.
11. Tali obiettivi finali (riportati negli allegati nn. 1 e 2 al presente documento relativi, rispettivamente, ai produttori e ai distributori) tengono conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dalla Direttiva IDD e dalle linee guida EIOPA, della complessità e rischioosità dei prodotti offerti nonché, con particolare riferimento ai distributori, della relativa dimensione e struttura organizzativa.
12. Premesso quanto sopra, l'IVASS si attende che, sin da ora, i produttori:
  - effettuino una *gap analysis* dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase di *design* dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, per valutare la distanza rispetto a ciascuno degli obiettivi finali e pianificare le conseguenti azioni;
  - valutino se la propria struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove attività richieste in materia di POG;
  - verifichino se la propria struttura informatica sia idonea a supportare le unità aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi con la rete distributiva;
  - definiscano le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le diverse tipologie di clienti a cui i prodotti saranno destinati (*target market*) e quelle per cui il prodotto risulti non compatibile;
  - definiscano le procedure per effettuare il monitoraggio dei prodotti;
  - individuino le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori in modo da agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina;
  - pianifichino adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita finalizzate alla predisposizione da parte di quest'ultima di misure adeguate alla distribuzione dei prodotti offerti.
13. Analogamente, l'IVASS si attende che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI:

- valutino la *compliance* degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni in materia di POG;
  - individuino i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il produttore nonché con la propria rete distributiva affinché sia garantita l'osservanza da parte della stessa delle modalità operative richieste dalla disciplina sul POG per il collocamento dei prodotti.
14. Inoltre tutti i distributori iscritti nella sezione D e quelli iscritti nelle sezioni A e B del RUI aventi una struttura complessa sono invitati ad effettuare una *gap analysis* dei processi in essere attinenti alla distribuzione dei prodotti per valutare se e quali misure correttive adottare per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'allegato 2.
15. Sono considerati distributori a struttura complessa gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, costituiti in forma di persona giuridica, aventi un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità<sup>4</sup>.

Distinti saluti.

---

<sup>4</sup> In caso di collaboratori aventi forma societaria, si considerano ai fini del computo delle 30 unità, i relativi responsabili e addetti della società stessa, con esclusione della società come autonoma unità.

**Indicazioni sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai produttori che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti.**

**1. Elaborazione delle misure in materia di governo e controllo del prodotto e obiettivi POG (linee guida EIOPA nn. 1 e 2)**

1. Tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Direttiva IDD e dalle linee guida, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (cd. “*manufacturer de facto*”) che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti elaborano e adottano presìdi in materia di POG che stabiliscano appropriati processi finalizzati all’ideazione, monitoraggio, revisione e distribuzione dei prodotti per i clienti.
2. In particolare la *policy* elaborata dal produttore deve:
  - essere incentrata sugli interessi, obiettivi e caratteristiche dei clienti, a tutela dei quali devono essere previsti adeguati presìdi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione e distribuzione dei prodotti;
  - prevedere misure adeguate nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti;
  - individuare le modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di *design* o sopravvenire nel corso dell’intera vita del prodotto.
3. La *policy* elaborata dal produttore prevede misure proporzionate al livello di complessità e rischiosità dei prodotti nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dai produttori ed è formalizzata in un documento che deve essere posto a disposizione di tutto il personale competente, in linea con la struttura e i processi organizzativi adottati.
4. Nel caso in cui l’intermediario assicurativo operi come *manufacturer de facto*, l’intermediario e l’impresa di assicurazione che emette il prodotto definiscono la loro collaborazione e i loro rispettivi ruoli in un accordo per evitare che vi siano incoerenze e sovrapposizioni. Resta fermo che l’impresa rimane pienamente responsabile verso il cliente quanto alla copertura fornita.



5. L'impresa che distribuisce direttamente i prodotti che ha ideato dovrà rispettare esclusivamente i presidi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai produttori.

**2. Ruolo degli organi di gestione; competenze del personale coinvolto nel processo di ideazione dei prodotti; esternalizzazione del processo (linee guida EIOPA nn. 3, 6 e 11)**

6. Le misure in materia di governo e controllo del prodotto e le relative modifiche sono approvate dall'organo amministrativo, il quale assume la responsabilità ultima della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e continua osservanza.

7. I produttori garantiscono che il personale preposto all'ideazione dei prodotti posseda la competenza, le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere correttamente le principali caratteristiche dei prodotti stessi, oltre che gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del *target market*.

8. Il produttore rimane l'unico soggetto responsabile della *compliance* con le misure in materia di governo e controllo del prodotto anche quando l'incarico di ideare i prodotti per suo conto sia conferito a terzi.

**3. Revisione delle misure in materia di governo e controllo del prodotto (linea guida EIOPA n. 4)**

9. I produttori stabiliscono, nell'ambito delle misure in materia di governo e controllo del prodotto, una frequenza minima entro cui sottoporre a riesame ed eventuale revisione le stesse, al fine di garantire che siano costantemente valide e aggiornate.

10. Vanno altresì individuate le principali circostanze il cui verificarsi potrebbe rendere necessaria una revisione *ad hoc* delle misure in materia di governo e controllo del prodotto, quali il sopraggiungere di fattori esterni di cambiamento (ad es. modifiche della normativa di settore e/o significativi sviluppi del *target market*), che possano impattare sui prodotti e pregiudicare gli interessi dei clienti per i quali i prodotti stessi sono stati disegnati.

#### **4. Mercato di riferimento e canali distributivi (linee guida EIOPA nn. 5 e 10)**

11. La Direttiva IDD prevede che il processo di approvazione di ciascun prodotto individui i clienti di riferimento (*target market*), garantendo che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati previamente analizzati e che la strategia di distribuzione sia coerente con lo stesso. La Direttiva prevede inoltre che i produttori adottino misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito presso il mercato di riferimento individuato e mettano a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato, e sul relativo processo di approvazione.
12. I produttori definiscono, nell'ambito delle misure in materia di governo e controllo dei prodotti:
  - le modalità e i criteri idonei a individuare il mercato di riferimento di ciascun prodotto, con un livello adeguato di granularità che tenga conto delle esigenze assicurative della tipologia di clienti e - se reso necessario dalle caratteristiche, complessità e natura del prodotto - del relativo livello di conoscenze ed esperienze nel campo degli investimenti e capacità finanziaria;
  - le modalità con cui le informazioni devono essere rese ai distributori;
  - le iniziative da porre in essere per controllare che i distributori di cui si avvalgono operino in conformità alle disposizioni in materia di POG e collochino correttamente i prodotti presso il mercato di riferimento individuato, nonché le misure correttive da adottare qualora ritengano che il canale distributivo non rispetti le disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto.
13. I produttori progettano e commercializzano unicamente prodotti calibrati sugli interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento individuato. I produttori identificano anche i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti non compatibile.
14. Per ciascun prodotto, inoltre, i produttori:
  - identificano il canale di distribuzione adeguato tenuto conto delle caratteristiche sia del mercato di riferimento sia del prodotto stesso;
  - forniscono ai distributori tutte le informazioni rilevanti sul prodotto - in particolare, sulle principali caratteristiche del prodotto, rischi e costi, anche impliciti - sul processo di approvazione del prodotto, sul mercato di riferimento e sulla strategia distributiva, inclusa ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente. Le informazioni devono essere chiare, precise e aggiornate, in modo tale da consentire ai distributori di comprendere e collocare correttamente il

prodotto presso il mercato di riferimento individuato, di identificare i gruppi di clienti per i quali lo stesso prodotto risulti non compatibile, nonché di svolgere l'attività di distribuzione nel migliore interesse del cliente.

## **5. Test sui prodotti prima della commercializzazione (linea guida EIOPA n. 7)**

15. Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, i produttori eseguono adeguati test sul prodotto, effettuando, ove significative, analisi di scenario. I test mirano a valutare se il prodotto continui a rispondere, nel corso della sua intera vita, agli interessi e agli obiettivi del *target market* individuato. I test sono richiesti anche qualora siano apportate modifiche sostanziali ad un prodotto in commercio, tali da incidere sulle garanzie offerte e sul *target* di clienti, in conseguenza di mutamenti normativi o delle condizioni economiche di mercato.
16. I produttori svolgono i test secondo un metodo qualitativo e, se appropriato, quantitativo, in funzione della tipologia e della natura del prodotto nonché del livello di rischio di pregiudizio per il cliente.
17. I produttori non immettono sul mercato un prodotto se, all'esito dei test, risulti che il medesimo non risponde agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del *target market*.

## **6. Monitoraggio del prodotto e misure correttive (linee guida EIOPA nn. 8 e 9)**

18. La Direttiva IDD prevede che l'impresa di assicurazioni comprenda e riesami con regolarità i prodotti assicurativi che offre e commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del *target market* e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
19. Pertanto i produttori individuano, in linea con la normativa comunitaria di riferimento, le principali circostanze o eventi che, incidendo sui prodotti in commercio, possano esporre a pregiudizio i clienti nonché le misure opportune da adottare al loro verificarsi, compresa l'interruzione della commercializzazione del prodotto, al fine di ridurre le conseguenze pregiudizievoli ed evitare che si perpetui il rischio di un danno per i clienti stessi.
20. I produttori verificano, inoltre, secondo una frequenza prestabilita che tenga conto della tipologia, durata contrattuale e complessità dei prodotti, che i prodotti distribuiti e ancora in commercio continuino a rispondere alle esigenze assicurative dei clienti e,

ove rilevante per la complessità del prodotto, alle conoscenze ed esperienze dei clienti stessi nel settore di investimento, alla relativa situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

21. I predetti controlli devono essere svolti anche sui prodotti presenti sul mercato ma non più in commercio qualora si verificano eventi di natura eccezionale distorsivi del mercato (a titolo meramente esemplificativo: *default* degli emittenti di attivi sottostanti i prodotti vita) suscettibili di pregiudicare il cliente.
22. In tali casi i produttori devono adottare tutte le misure che reputino opportune per ridurre le conseguenze pregiudizievoli per i clienti coinvolti ed evitare che il pregiudizio si possa verificare nuovamente per i medesimi o per altri clienti che si trovino nelle stesse condizioni; i produttori devono inoltre notificare immediatamente ai distributori e ai clienti interessati le misure correttive poste in essere.

#### **7. Documentazione relativa alle misure in materia di governo e controllo del prodotto (linea guida EIOPA n. 12)**

23. I produttori documentano tutte le misure adottate in materia di governo e controllo del prodotto.
24. La documentazione deve essere conservata fintantoché restino in vigore nel portafoglio del produttore contratti afferenti ai prodotti oggetto delle misure in materia di governo e controllo dei prodotti.

**Indicazioni sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio.**

**1. Elaborazione e approvazione della *policy* e obiettivi in materia di distribuzione dei prodotti (linee guida EIOPA nn. 13, 14 e 15)**

1. Tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Direttiva IDD e dalle linee guida, le imprese che distribuiscono direttamente prodotti assicurativi e gli intermediari operativi iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) che distribuiscono prodotti non realizzati in proprio, elaborano e adottano una *policy* che individui misure attinenti alla distribuzione dei prodotti idonea a:
  - garantire che si tenga debitamente conto delle esigenze assicurative dei clienti e, ove rilevante per la complessità del prodotto, delle conoscenze ed esperienze dei clienti stessi nel relativo settore di investimento, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento;
  - prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti;
  - favorire un’adeguata gestione dei conflitti di interesse.
2. La *policy* elaborata dal distributore attiene alla fase preliminare alla distribuzione del prodotto, fermo restando l’obbligo del distributore di osservare le disposizioni in materia di conflitti di interesse e valutazione di idoneità e adeguatezza dei contratti offerti, riferite al momento della vendita vera e propria.
3. La *policy* elaborata prevede misure proporzionate al livello di complessità e rischiosità del prodotti distribuiti nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dai distributori. I distributori iscritti nella sezione D del RUI possono fare diretto riferimento alle procedure adottate dalle imprese preponenti, opportunamente integrate con gli adempimenti di competenza attinenti alle fasi strettamente distributive.
4. La *policy* sulla distribuzione e le relative modifiche sono approvate dall’organo amministrativo del distributore iscritto nella sezione D del RUI o dalla struttura equivalente responsabile della distribuzione dei prodotti assicurativi avuto riguardo,

sulla base del principio di proporzionalità, alla complessità della struttura organizzativa del distributore stesso.

5. La *policy* distributiva è formalizzata in un documento che deve essere posto a disposizione di tutto il personale competente, compresa l'intera rete distributiva sottostante.
6. Le indicazioni contenute nel presente allegato relative alla "Elaborazione e approvazione della *policy* e obiettivi in materia di distribuzione dei prodotti" si applicano anche ai distributori iscritti nelle sezioni A e B del RUI aventi una struttura complessa. Sono considerati tali i distributori, costituiti in forma di persona giuridica, con un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità<sup>1</sup>.

**2. Ottenimento dal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti il mercato di riferimento e il prodotto e strategia distributiva (linee guida EIOPA nn. 16, 17 e 18)**

7. La Direttiva IDD prevede che i distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono ai clienti adottino opportune disposizioni per ottenere dal produttore tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche sia del prodotto che del mercato di riferimento al quale il medesimo è destinato.
8. Sulla base del principio di proporzionalità, tutti i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI adottano adeguate procedure finalizzate ad ottenere dal produttore le informazioni riguardanti il prodotto assicurativo - in particolare le principali caratteristiche del prodotto, i rischi e i costi, anche impliciti - il relativo processo di approvazione, il mercato di riferimento e la strategia distributiva, inclusa ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente, nonché ogni altra informazione utile a individuare i clienti per i quali il prodotto è stato ideato nonché i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti non compatibile, e ad esercitare l'attività di distribuzione nel miglior interesse del cliente.

---

<sup>1</sup> In caso di collaboratori aventi forma societaria, si considerano ai fini del computo delle 30 unità i relativi responsabili e addetti della società stessa, con esclusione della società come autonoma unità.

9. Gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del RUI devono osservare le misure sulla distribuzione adottate, rispettivamente, dall'impresa preponente e dall'intermediario di riferimento.
10. Nel caso in cui il distributore adotti una propria strategia distributiva, quest'ultima non deve essere contraria alla strategia di distribuzione e al mercato di riferimento individuati dal produttore.

### **3. Revisione periodica della *policy* sulla distribuzione dei prodotti (linea guida EIOPA n. 19)**

11. I distributori stabiliscono nell'ambito della *policy* di distribuzione, una frequenza minima, individuata tenendo conto della tipologia e complessità del prodotto, entro cui sottoporre a riesame ed eventuale revisione la stessa, al fine di garantire che sia costantemente valida e aggiornata.

### **4. Comunicazione delle informazioni sulle vendite al produttore (linea guida EIOPA n. 20)**

12. Al fine di consentire al produttore di assolvere agli adempimenti definiti dall'Allegato 1 in materia di "Monitoraggio del prodotto e misure correttive", il distributore informa senza indugio il produttore ogni qualvolta rilevi che il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, oppure emergano circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio ai danni del cliente.
13. A tal fine il distributore fornisce al produttore tutte le informazioni che possono rilevare ai fini della non rispondenza del prodotto alle esigenze del *target market* individuato, quali, ad esempio, le informazioni relative ai reclami ricevuti sui prodotti distribuiti.
14. Il distributore fornisce inoltre al produttore, su richiesta, le informazioni rilevanti sulla distribuzione dei prodotti e, se necessario, quelle relative alla revisione periodica della *policy* sulla distribuzione dei prodotti, al fine di supportare l'attività di revisione che deve essere svolta dal produttore.

## **5. Documentazione (linea guida EIOPA n. 21)**

15. I distributori documentano tutte le misure adottate in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi non realizzati in proprio e di strategia distributiva.
16. La suddetta documentazione deve essere conservata, con le modalità previste dalle norme sulla conservazione della documentazione assicurativa, fintantoché restino in vigore nel portafoglio del distributore i contratti afferenti alle misure adottate.